



Decreto Dirigenziale n. 128 del 09/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06, ART. 208. APPROVAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'IMPIANTO DI RECUPERO VEICOLI FUORI USO, UBICATO NEL COMUNE DI POLLA (SA) IN LOCALITA' SANT'ANTUONO, ZONA INDUSTRIALE, DELLA DITTA METALFER DI COPPOLA ANTONIO CON SEDE LEGALE IN ATENA LUCANA (SA), C.DA FIEGO SS. 19 KM 61, P.I.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la ditta Metalfer di Coppola Antonio con sede legale in Atena Lucana (Sa) c.da Fiego SS. 19 km 61, P.I., è titolare del Decreto Dirigenziale n. 131 del 30/03/2012 all'esercizio dell'impianto di recupero veicoli fuori uso, ubicato nel Comune di Polla (Sa) in località Sant'Antuono – Zona Industriale;
- in data 08/05/2013, prot. 0324129, la ditta Metalfer ha presentato istanza di modifica non sostanziale all'impianto per l'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 131/2012, consistente nell'inserimento di aggetti alle tettoie, del taglio ossi-propano, della redistribuzione funzionale delle aree dell'impianto, nonché dell'adeguamento operativo alla legge n° 217/11 e allegando all'uopo:
 - progetto in n°6 copie;
 - attestazione del versamento di € 260,00 per le spese istruttorie;
 - copia conforme del certificato camerale con i controlli antimafia;
- in data 27/03/2014 si è tenuta la prima Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, rinviata per integrazione documentale richiesta dall'U.O.D. di Salerno e dall'Arpac;
- in data 24/04/2014, prot. 0287115, è stata acquisita la seguente documentazione integrativa:
 1. n. 3 tavole ad integrazione e sostituzione di quelle già inoltrate;
 2. relazione tecnica aggiornata;
 3. relazione di impatto acustico;
 4. copia del certificato della CCIAA;
 5. copia del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n° 67/2008, rilasciata dal Comune di Polla con prot. n. 0003310 del 03/04/2012;
 6. certificato catastale;
 7. istanza per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06;
 8. lay-out dell'impianto;
 9. quadro riepilogativo delle emissioni;
 10. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- in data 29/04/2014 si è tenuta la seconda C.d.S., indetta ai sensi degli art. 208 e 269 del D. Lgs. 152/06, nella quale l'Ufficio proponente prende atto che l'Arpac non ha ricevuto in tempo utile, per poter esprimere il proprio parere, l'integrazione richiesta nella precedente C.d.S. e rinvia ad ulteriore seduta;
- in data 13/05/2014 si è tenuta la terza C.d.S., conclusasi con parere favorevole e subordinando il rilascio del decreto alla presentazione, da parte della ditta, della seguente documentazione:
 - a) dimensionamento del sistema di aspirazione dei fumi di saldatura verso l'esterno (cappa);
 - b) quadro riepilogativo delle emissioni in atmosfera integrato anche con la parte inerente l'attività scarsamente rilevante, ai sensi dell'art. 272, comma 1, All. IV alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- nella medesima C.d.S. inoltre:
 - il tecnico della ditta ha precisato che l'impianto è riportato in quota parte al foglio n. 41 particella n. 1065 sub 1 al Catasto fabbricati del Comune di Polla;
 - sono state indicate le seguenti prescrizioni per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:
 1. il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla Giunta Regionale della Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti – Salerno, alla Provincia di Salerno, al Comune di ubicazione dell'impianto e al Dipartimento ARPAC, competenti per territorio;

2. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e inviati entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla Giunta Regionale della Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti – Salerno, alla Provincia di Salerno, al Comune di ubicazione dell'impianto e al Dipartimento ARPAC, competenti per territorio;
 3. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziasse eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla Giunta Regionale della Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti – Salerno, nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti – Salerno, non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 4. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla Giunta Regionale della Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti – Salerno, alla Provincia di Salerno e al Dipartimento ARPAC, competenti per territorio;
 6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
 7. stabilire che le caratteristiche geometriche dei dispositivi e di accessibilità ai punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
 8. effettuare una valutazione d'impatto acustico ad impianto a regime, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95.
- in data 20/05/2014, prot. 0344868, la ditta ha inviato la relazione integrativa con il dimensionamento della cappa e il quadro riepilogativo delle emissioni in atmosfera con l'integrazione dei dati emissivi per l'impianto ad attività scarsamente rilevante, così come richiesto nella C.d.S. del 13/05/2014;
 - in data 03/06/2014, prot. 0375245, la ditta ha inviato documentazione integrativa spontanea, consistente nella:
 - a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione della C.C.I.A.A.;
 - b) dichiarazione che non sussistono cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
 - c) copia del certificato della C.C.I.A.A. rilasciato il 30/05/2014;

TENUTO CONTO che l'art. 23 della Legge n. 217 del 15.12.2011, nel modificare l'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 209/2003 prevede che le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 122 e ss.mm.ii., consegnino, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalla riparazione dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge di consorzio obbligatorio di raccolta;

RITENUTO che la richiesta della ditta Metalfer di Coppola Antonio rientra tra le modifiche non sostanziali, ai sensi della D.G.R. n. 1411/2007;

CONSIDERATO che l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n.131/2012 è accoglibile;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 5880/2002;
- la D.G.R.C. n. 2210/2003;
- la D.G.R.C. n. 778/2007;
- la D.G.R.C. n. 1411/2007;
- la D.G.R.C. n. 388/2012;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

APPROVARE, ai sensi del D. Lgs. 152/06, la modifica non sostanziale presentata dalla ditta **Metalfer** di Coppola Antonio, consistente nell'inserimento di aggetti alle tettoie, del taglio ossi-propano, della ridistribuzione funzionale delle aree dell'impianto, nonché dell'adeguamento operativo alla legge n° 217/11 all'impianto sito in località Sant'Antuono – Zona Industriale nel Comune di Polla (Sa), riportato in Catasto fabbricati al foglio n. 41 in quota parte alla particella n. 1065 sub 1, per un'estensione di 8006 mq.

AUTORIZZARE, ai sensi della Legge n. 217 del 15.12.2011, oltre al conferimento dei rifiuti classificati con codice CER 16.01.04*, il conferimento, ai sensi dell'art. 231, D. Lgs. 152/06, dei rifiuti provenienti da imprese di autoriparazioni identificati con i seguenti codici CER:

Codici CER	RIFIUTI DA CONFERIRE PRESSO L'IMPIANTO (art. 231 D. Lgs. 152/06)
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.07*	Filtri olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (air-bag)
16.01.11*	Pastiglie per freni contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13 e 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti

16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenuti oro, argento, legno, palladio, iridio o platino, (tranne il 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose

CONFERMARE tutte le altre prescrizioni e condizioni contenute nel D.D. n. 131/2012, ivi compreso il numero di veicoli da stoccare prima del trattamento (125 unità) e il numero di veicoli da stoccare dopo il trattamento (212 unità).

AUTORIZZARE, altresì la ditta **Metalfer di Coppola Antonio**, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/06, alle emissioni in atmosfera dell'impianto de quo, secondo il progetto approvato nella Conferenza di Servizi del 13/05/2014 in conformità al D. Lgs. n. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, con i seguenti valori:

Punto di emissione	Inquinanti	Classe	Conc.ne (mg/Nmc)	Fl. di massa (Kg/h)
E1	Polveri di ferro ed ossidi di nikel	II	<1	<0.005

VINCOLARE l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti prescrizioni:

1. Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno, alla Provincia di Salerno e al Dipartimento ARPAC, competente per territorio;
2. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e inviati entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno, alla Provincia di Salerno e al Dipartimento ARPAC, competente per territorio;
3. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la U.O.D. Salerno non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
4. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno, alla Provincia di Salerno e al Dipartimento ARPAC, competente per territorio;
6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

7. stabilire che le caratteristiche geometriche dei dispositivi e di accessibilità ai punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

8. effettuare una valutazione d'impatto acustico a regime, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95.

E' FATTO OBBLIGO, altresì, alla ditta di osservare le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi previsti dall'autorizzazione allo scarico n° 67/2008 rilasciata dalla Provincia di Salerno e dal Comune di Polla con provvedimento n. 3310 del 03/04/2012.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente decreto alla ditta Metalfer di Coppola Antonio con sede legale nel Comune di Atena Lucana (Sa) alla c.da Fiego SS. 19 km 61, P.I.

TRASMETTERE copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Polla (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dott. Antonello Barretta